

**Regolamento sul procedimento sanzionatorio
ex arts. 45, 46 e 47 D.lgs. 33/2013**

(adottato dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati spa
con deliberazione in data 23 novembre 2018)

Riferimenti normativi.

Art. 45 D.lgs. 33/2013 (Trasparenza)

1. *L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.*

2. *L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.*

L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. *L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.*

4. *Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.*

Art. 46 D.lgs. 33/2013 (Trasparenza)

1. *L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del*

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47 D.lgs. 33/2013 (Trasparenza)

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 15 D.lgs. 33/2013 (Trasparenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 14 D.lgs. 33/2013 (Trasparenza)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi

a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i

titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione .

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.

Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 (allegato)

Regolamento del Comune di Brescia sugli obblighi di comunicazione e trasparenza. Disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.lgs. 33/2013.

Delibera ANAC dell'8.11.2017, n. 1134, avente ad oggetto "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

1.1. Soggetti responsabili

Responsabile/i ai sensi del presente Regolamento per le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e delle misure in materia di trasparenza di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia nonché per la mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia nonché per il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis* del D.Lgs. 33/2013, di cui al co. 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 è/sono il/i dipendente/i con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Società, ivi compresi i dirigenti, responsabile/i di tali disfunzioni/mancata attuazione, secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione, cui si rinvia. Responsabili per le violazioni di cui all'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 sono gli amministratori cui spetta l'obbligo di comunicazione, salvo che l'incarico sia attribuito a titolo gratuito. Responsabile per le violazioni di cui all'art. 47 comma 1bis del D.Lgs. 33/2013 è il dirigente cui spetta l'obbligo di comunicazione. Responsabili per la mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 14, co. 1-*ter*, del D.Lgs. 33/2013, degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, sono i dirigenti della Società. Responsabile/i per la mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 22, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, sono gli amministratori della Società che non comunicano al socio pubblico, Comune di Brescia, il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

2.1 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 1, co. 7, della L. 190/2012, il Responsabile Anticorruzione della Società segnala al Consiglio di Amministrazione e all'OIV della Società le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia e indica i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente tali misure.

2.2. Ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 14, della L. 190/2012, la mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia costituisce illecito disciplinare sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili al responsabile della violazione.

2.3 Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 45, del D.Lgs. 33/2013, l'A.N.A.C. segnala l'illecito all'ufficio competente della Società ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'A.N.A.C. segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici della Società, all'OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'A.N.A.C. rende pubblici i relativi provvedimenti.

2.4 Ai sensi dell'art. 46, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di

responsabilità per danno all'immagine della Società e della Pubblica Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

2.5 Ai sensi dell'art. 46, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013 costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società e della Pubblica Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

2.6 Ai sensi dell'art. 47, co. 1 e 1bis, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di comunicazione ivi previsti, di cui al precedente art. 3.1., dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet della Società, sezione "*Amministrazione Trasparente*", nell'apposita sezione. Le sanzioni sono irrogate direttamente dall'ANAC in forza del citato regolamento del 2016, qui allegato e da considerarsi parte integrante, per quanto di competenza, del presente regolamento.

3. Responsabile anticorruzione e trasparenza. OIV.

3.1. Ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13, della L. 190/2012, in caso di commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile Anticorruzione della Società risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Società e della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 del medesimo art. 1 della L. 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 medesimo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano; la sanzione disciplinare a carico del Responsabile Anticorruzione della Società non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

3.2. Ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. e successivi aggiornamenti, il Responsabile Anticorruzione della Società risponde per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del P.T.P.C. medesimo.

3.3. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 3.1. e 3.2., il Responsabile Anticorruzione della Società in ipotesi di inadempimento agli obblighi allo stesso spettanti ai sensi della normativa e delle interpretazioni in materia è

responsabile e sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili e di cui al Codice Disciplinare.

3.4. Ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure e degli obblighi di trasparenza previste dal P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e dalla normativa vigente in materia, il Responsabile Trasparenza della Società risponde per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici competenti della Società le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del P.T.P.C. medesimo e della normativa vigente in materia.

3.5. Fermo quanto previsto al precedente co. 6.4., il Responsabile Trasparenza della Società in ipotesi di inadempimento agli obblighi allo stesso spettanti ai sensi della normativa e delle interpretazioni in materia è responsabile e sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili e di cui al Codice Disciplinare.

3.6. L'OIV della Società in ipotesi di inadempimento agli obblighi allo stesso spettanti ai sensi della normativa e delle interpretazioni in materia è responsabile e sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili e di cui al Codice Disciplinare.

4. Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni oggetto del presente Regolamento segue le disposizioni di legge nonché di contratto applicabili al responsabile della violazione.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dal suo allegato, si applicano le disposizioni di cui alla normativa in materia - ivi compreso, a titolo esemplificativo, la L. 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, il D.Lgs. 175/2016 e il D.Lgs. 50/2016 - alle linee guida e/o agli atti e alle interpretazioni adottate dall'A.N.A.C. in materia nonché al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti.

6. Pubblicità

Il presente Regolamento deve essere adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza di tutti i destinatari, a cura del Responsabile Trasparenza della Società, mediante efficaci forme di comunicazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* adottato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* adottato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante *"Modifiche al sistema penale"*, con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18;

VISTA la legge 5 luglio 1982 n. 141 recante *"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniali titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"*;

VISTO l'art. 14 comma 4 lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* che attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

VISTO l'art. 34 *bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che consente all'Autorità Nazionale Anticorruzione di potersi avvalere per le attività di vigilanza di propria competenza dell'ausilio della Guardia di finanza;

RITENUTO necessario disciplinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 47 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il nuovo potere sanzionatorio attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione;

RITENUTO necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza;

RITENUTO, pertanto, che l'Autorità nazionale anticorruzione deve considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di conseguenza anche di quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 175, in quanto esse sono determinate *per relationem* attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

EMANA

il seguente Regolamento.

Parte I

Articolo 1 – **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni sanzionabili ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5;
- f) «amministrazioni ed enti interessati», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ovvero il Responsabile della prevenzione corruzione, individuato in conformità all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal decreto legislativo, 25 maggio 2016, n. 97;
- h) «OIV» l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del 25 maggio 2016, n. 97;
- i) «responsabile della violazione», il responsabile del comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33 o dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 2 – **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, delle sanzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 3 – **Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'ufficio competente dell'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli può individuare, all'interno dell'Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.
2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.

Parte II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 4 – **Accertamento**

1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attività della Guardia di Finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessato di fornire, nel termine di trenta giorni, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente. La richiesta è, altresì, inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell'Amministrazione o dell'ente interessato, affinché lo stesso attesti, ai sensi dell'art. 14 lettera g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'Ufficio.
2. Il Responsabile della trasparenza e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe, danno riscontro, anche con una nota congiunta, alla richiesta dell'Autorità, indicando i motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto obbligato, trasmettono all'Autorità i dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale, e l'indirizzo di residenza dal soggetto medesimo, forniti all'Amministrazione/Ente.
3. Nel caso in cui dalla nota del responsabile della trasparenza o dell'OIV o Organismo con funzioni analoghe emerga l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, l'ufficio dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al Consiglio mediante predisposizione di un report mensile; negli altri casi procede ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 5 – **Avvio del procedimento e contestazione della violazione**

1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di finanza, l'Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione, provvede, entro il termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689:
 - a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalità;
 - b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
 - c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
 - d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b).
3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento.
4. L'Ufficio, ogni 30 giorni, predispone l'elenco dei soggetti a cui è stata contestata l'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell'Autorità, previa informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 6 – **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere alle amministrazioni o enti interessati, ovvero ai soggetti obbligati, al Responsabile della trasparenza o all'OIV o altro Organismo con funzioni analoghe o alla Guardia di finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) .
2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del presente regolamento, di essere sentito, l'Ufficio entro 30 giorni fissa l'audizione, convocando l'interessato con atto

scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino alla data di svolgimento della stessa.

3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione e dello stesso è consegnata copia ai soggetti intervenuti.

Articolo 7 - **Conclusione del procedimento**

1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:
 - a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione;
 - b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l'archiviazione del procedimento ovvero l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata.
3. Il provvedimento, a firma del Presidente, indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato al responsabile dell'inadempimento. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RTPC ed all'OIV al Organismo con funzioni analoghe.
4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

PARTE III

Articolo 8 – **Comunicazioni e notificazioni**

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante *“Il codice dell'amministrazione digitale”* e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).

2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate dal responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessati, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione potrà avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza.
3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.

Articolo 9 – **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile.

Articolo 10 – **Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il Regolamento adottato dall'Autorità il 15 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 e si applica anche agli illeciti posti in essere prima della sua entrata in vigore, per i quali non sono stati ancora trasmessi gli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 9 del regolamento del 15 luglio 2015 da ultimo indicato.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2016.

Il Segretario
Maria Esposito